PROT. N°886/6
DEL 29/10/2026

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pisa

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE NOTULE E L'APPLICAZIONE DEGLI ONERI PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI RAGIONEVOLEZZA SULLE PARCELLE PER LA REVISIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPECIFICHE

Approvazione: Delibera di Consiglio Direttivo n. 13 del 29/10/2026

A seguito delle precedenti deliberazioni assunte in materia, questo Consiglio direttivo:

VISTO

- che nella seduta di Consiglio Direttivo del ……. n. ……, al punto …. dell'o.d.g., questo Consiglio ha deliberato il "Regolamento della Commissione notule e l'applicazione degli oneri per l'apposizione del visto di ragionevolezza e sulle parcelle".

CONSIDERATO

- che presso il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pisa è costituita la Commissione per la revisione e liquidazione delle specifiche, prevista dall'ex-art. 5 della Legge 2 marzo 1949 n. 144;

- che l'ex-art. 6 della Legge 2 marzo 1949 n. 144 fissava, a carico del richiedente la revisione e liquidazione delle specifiche, un contributo in ragione del 3% dell'onorario oltre al rimborso delle spese il cui importo veniva stabilito dal Collegio con opportuna delibera;

- che il Decreto Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 ha abolito definitivamente le norme riguardanti le così dette "tariffe" applicabili alle prestazioni professionali dei geometri;

RITENUTO

- di dover regolamentare l'attività della Commissione per la revisione e liquidazione delle specifiche, già prevista dall'ex-art. 5 della Legge 2 marzo 1949 n. 144;
- di dover ridefinire gli oneri dovuti ai sensi dell'ex-art. 6 della Legge 2 marzo 1949 n. 144, in ragione dell'abolizione dei così detti "tariffari" intervenuta con l'entrata in vigore del Decreto Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012;
- che rientri nelle competenze del Consiglio del Collegio Provinciale deliberare in merito alla presente materia;

Il Consiglio del Collegio con voto espresso favorevolmente all'unanimità dai presenti

DELIBERA

il seguente:

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE NOTULE PER LA REVISIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPECIFICHE E L'APPLICAZIONE DEGLI ONERI PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI RAGIONEVOLEZZA SULLE PARCELLE

Art. 1 – Costituzione della Commissione.
Presso il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pisa è costituita la Commissione per la revisione e liquidazione delle specifiche, già prevista dall'ex-art. 5 della Legge 2 marzo 1949 n. 144, e assistenza ai cittadini e a quei colleghi che si dovessero trovare nelle condizioni di dover valutare la ragionevolezza delle parcelle per l'attività professionale svolta dal geometra o geometra laureato.
I componenti della Commissione, di cui all'elenco sopra riportato, operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi del successivo art. 5.

La Commissione è composta dai seguenti membri:
- Andrea Di Lupo;
- Luca Dell'Agnello;
- Simona Donati;
- Livia Paola Nuvoli;
- Lorenzo Orsini;
- Matteo Pallini;
- Alessandra Morandin.

Art. 2 – Compiti della Commissione.
Compito della commissione è quello di:

- Liquidare le parcelle relative a prestazioni espletate nel periodo di cui al successivo art. 3 punto a);

- Esprimere il parere "Visto di Congruità" su parcelle relative a prestazioni espletate nel periodo di cui al successivo art. 3 punto b);

- Apporre il "Visto di Ragionevolezza" sulle parcelle relative a prestazioni espletate nel periodo di cui al successivo art. 3 punto c).

- fornire consulenza per la compilazione delle parcelle.

Compito della commissione è anche quello di favorire la costituzione di una "Commissione di studio" per l'esame e interpretazione delle incertezze per compiuta applicazione della normativa e per l'eventuale promozione di emendamenti presso il Consiglio Nazionale dei Geometri.

Art. 3 – Liquidazione e Visti.
Le richieste di esame delle parcelle inoltrate a questo Collegio vengono trattate in modo diverso a seconda della data di conclusione delle prestazioni professionali, secondo la seguente casistica:

a) Prestazioni il cui espletamento sia concluso antecedentemente alla entrata in vigore della Legge n. 248 del 04 agosto 2006 (di conversione del così detto "Decreto Bersani"): Dette parcelle sono valutate con la disciplina precedentemente vigente (tariffario L.144/49), e verranno quindi regolarmente "liquidate" da questo Collegio; detta liquidazione, quindi, potrà comportare anche la variazione, in difetto od in eccesso, dell'importo risultante dalla parcella oggetto di esame; allegati alla richiesta come d'uso.

b) Prestazioni il cui espletamento si sia concluso successivamente alla entrata in vigore della L.n. 248/06, la nostra liquidazione assume il valore di un semplice parere detto "**visto di congruità**", il quale certificherà una adeguata vicinanza dell'importo esposto in parcella ai così detti minimi tariffari, sia in difetto che in eccesso; allegati alla richiesta come d'uso.

c) Prestazioni il cui espletamento sia concluso dopo la data di entrata in vigore della Legge n. 1 del 24 gennaio 2012/12: Dette parcelle sono invece subordinate alla nuova disciplina regolamentata dal Decreto Ministero della Giustizia n. 140/12 che non prevede alcuna liquidazione da parte del Collegio, bensì la presenza di un contratto sottoscritto dalle parti, pertanto saranno prese in carico da questo Collegio per la loro valutazione e conseguente rilascio di un semplice parere detto "**visto di ragionevolezza**" (art.636 cpc) solo se complete della seguente documentazione:

c.1) le parcelle inerenti a prestazioni per le quali non è stato sottoscritto alcun contratto, ovvero prestazioni non inizialmente previste nel contratto sottoscritto:

- una dettagliata relazione che descriva lo svolgimento operativo delle prestazioni stesse;
- il contratto qualora presente;
- tutti gli altri allegati d'uso

c.2) le parcelle inerenti a prestazioni per le quali è stato sottoscritto un contratto:

- una dichiarazione che ne motivi la richiesta ex-legge, allegando tutto quanto già previsto al precedente punto c.1);

c.3) le parcelle accompagnate da una richiesta di esame da parte dell'Organo Giurisdizionale demandato alla liquidazione del compenso in opinamento:

- tutti gli allegati d'uso già previsti per la ex-liquidazione delle parcelle;

d) I richiedenti il visto di ragionevolezza dovranno dichiarare di sollevare il Presidente del Collegio dei Geometri e G.L. di Pisa da ogni responsabilità' connessa al rilascio del suddetto visto di ragionevolezza, nell'eventualità di riduzione e/o mancato riconoscimento degli onorari e spese in sede di liquidazione giudiziale o altro. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente al momento del rilascio del visto.

La documentazione di cui al presente articolo, ivi compresi gli atti notori e le relative copie di documenti di identità, è trattata e conservata nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 5.

Art. 4) – Oneri per la liquidazione e per l'apposizione dei visti.

Per l'apposizione dei visti di cui al precedente art.3 (liquidazione, parere di congruità, parere di ragionevolezza), sulle parcelle o per l'attività di consulenza in senso lato (redazione della parcella, interpretazione della normativa, ecc.), sono dovuti al Collegio dei Geometri, a titolo di rimborso spese da pagare anticipatamente con il deposito in segreteria della documentazione necessaria – custodita con accesso riservato al

personale autorizzato – le somme da calcolarsi come segue:

1)	**Per gli iscritti all'Albo dei Geometri:**	
a.	Attività di consulenza su parcelle e/o sugli onorari	€ 50,00
b.	Liquidazione ovvero apposizione del visto sia di congruita' che di ragionevolezza su parcelle con onorario e spese:	3% del valore vistato con un minimo di € 50,00 e di un massimo di € 600,00

2)	**Per i non iscritti all'Albo dei Geometri:**	
a.	Attività di consulenza su parcelle e/o sugli onorari	50,00 €/vacazione
b.	Liquidazione ovvero apposizione del visto sia di congruità' che di ragionevolezza su parcella sufficientemente documentata:	3% dell'importo dovuto per onorario e spese con un minimo di 100,00 € e di un massimo di € 800,00

Art. 5 – Trattamento e conservazione dei dati personali.

I dati personali acquisiti dal Collegio nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Regolamento sono trattati, in qualità di titolare del trattamento, dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pisa, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente, secondo quanto indicato nell'informativa resa agli interessati all'atto della presentazione della richiesta.

I componenti della Commissione operano quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, sulla base di apposite istruzioni scritte impartite dal Titolare, e sono tenuti alla riservatezza sui dati e sui documenti esaminati.
Le parcelle, gli atti notori, le copie dei documenti di identità e ogni altro allegato prodotto ai fini dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento sono conservati, in originale o copia, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla conclusione del relativo procedimento, salvi diversi e maggiori termini imposti da obblighi di legge.

Per quanto riguarda la conservazione dei dati e della relativa documentazione cartacea, tutta la documentazione dovrà essere custodita in un apposito armadietto dotato di serratura

e chiave. La gestione e la custodia della chiave saranno affidate a un membro della Commissione, appositamente individuato e nominato dalla stessa.

Art. 6 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dalla data della presente delibera e da quella data saranno abolite tutte le precedenti delibere aventi per oggetto i diritti di liquidazione delle parcelle.

Il Consiglio